



## **34° Assemblea generale congressuale**

**12 febbraio 2019**

### **Regolamento congressuale**

#### **Art. 1**

#### **Convocazione dell'Assemblea Generale Congressuale**

Il Comitato Direttivo dell'Unione delle Province d'Italia nella riunione del 13 novembre 2018 all'unanimità ha deliberato di convocare l'Assemblea generale congressuale per martedì 12 febbraio 2019 a Roma.

#### **Art. 2**

#### **Commissione elettorale**

La Commissione elettorale ha il compito di garanzia e controllo sullo svolgimento dell'intero processo congressuale ed è chiamata a far rispettare il presente regolamento.

La Commissione elettorale è presieduta dal Direttore Generale dell'Upi con l'ausilio della struttura tecnica dell'Upi.

#### **Art. 3**

#### **Aventi diritto al voto**

1. Esercitano il diritto di voto per l'elezione del Presidente dell'Unione delle Province d'Italia esclusivamente:
  - a. i Presidenti di Provincia o loro delegati;
  - b. i Presidenti delle Upi regionali o loro delegati;
  - c. i Consiglieri Provinciali indicati dalle Unioni Regionali.

## **Art.4**

### **Composizione della Presidenza dell'Assemblea Congressuale**

1. In apertura dell'Assemblea si insedia la Presidenza dell'Assemblea Congressuale così composta:
  - a) Presidente uscente;
  - b) Tre Presidenti delle Upi regionali;
  - c) Il Direttore Generale dell'Upi.
2. La Presidenza, al suo insediamento, comunica all'Assemblea tempi e modalità per la presentazione delle candidature a Presidente dell'Unione.
3. Le candidature a Presidente dell'Unione delle Province d'Italia potranno essere considerate ammissibili solo se accompagnate da un elenco di sottoscrittori pari al 15% dei delegati aventi diritto al voto (30 delegati) rappresentanti di almeno cinque Regioni.

## **Art. 5**

### **Modalità di svolgimento delle votazioni**

1. I delegati sono tenuti ad identificarsi prima dell'ingresso in sala, con documento di identità, presso l'apposito desk "Accreditamenti", che provvederà a registrare la presenza e a consegnare conseguentemente apposita scheda di voto.
2. Ogni delegato potrà ricevere, oltre alla propria scheda di voto, una sola delega. Pertanto, ciascun delegato potrà esercitare al massimo due voti. Potranno esercitare il diritto di delega esclusivamente le figure previste all'articolo 3, comma 1, lettere a e b, come previsto dallo Statuto UPI.
3. Al momento del voto potranno restare in sala esclusivamente i delegati con diritto di voto.
4. Qualora vi siano più candidature, il voto si svolgerà con scrutinio segreto. Nel caso di una sola candidatura il voto si svolgerà tramite alzata dell'apposita scheda di voto.
5. La Commissione elettorale procede allo spoglio dei voti e alla notifica dei risultati.
6. Risulta eletto il Presidente più votato, a maggioranza semplice dei presenti.

Achille Variati,  
Presidente UPI

Piero Antonelli,  
Direttore Generale UPI

Roma, 23 gennaio 2018